

DECRETO PRESIDENZIALE 21 gennaio 1966, n. 108-A

**Approvazione dello Statuto dell'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.).**

**IL PRESIDENTE  
DELLA REGIONE SICILIANA**

Visto lo Statuto della Regione;  
Vista la legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 concernente la trasformazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia in Ente di sviluppo agricolo;  
Ritenuto doversi provvedere, ai sensi dell'articolo 26 della precitata legge regionale, all'approvazione dello Statuto dell'Ente di sviluppo agricolo;  
Su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;  
Sentita la Giunta regionale;

**DECRETA**

È approvato lo Statuto dell'Ente di sviluppo agricolo, nel testo allegato, composto di 25 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 21 gennaio 1966.

**CONIGLIO**

**FASINO**

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 13 agosto 1966.  
Reg. n. 1 fog. n. 75.

## ALLEGATO

Statuto dell'Ente di sviluppo agricolo di cui all'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1965 n. 21.

## TITOLO I

## Tutela - Sede - Compiti

Art. 1 - L'Ente di sviluppo agricolo, di cui all'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Palermo ed è sottoposto alla vigilanza ed alla tutela dell'Assessorato regionale della agricoltura e le foreste.

Art. 2 - L'Ente di sviluppo agricolo ha lo scopo di agevolare e promuovere nel territorio della Regione siciliana lo sviluppo dell'agricoltura, la riduzione e la progressiva eliminazione degli squilibri zionali e sociali, l'incremento della produttività, il miglioramento delle condizioni di vita e la elevazione dei redditi di lavoro della popolazione agricola, l'ammodernamento delle strutture aziendali ed interaziendali, la diffusione e lo sviluppo dell'irrigazione, della viabilità agricola e delle reti di approvvigionamento idrico ed elettrico ed in genere qualsiasi iniziativa ed attività inerenti al progresso ed allo sviluppo dell'agricoltura siciliana e, in particolare, della proprietà coltivatrice singola e associata.

L'Ente di sviluppo agricolo conserva altresì le attribuzioni ed i compiti già dell'E.R.A.S.

Art. 3 - Per il conseguimento degli scopi istituzionali l'Ente:

a) cura la redazione del piano di sviluppo dell'intera superficie agraria della Regione, articolato in piani zionali nel quadro del piano regionale per lo sviluppo economico e sociale della Sicilia. Elabora piani zionali di trasformazione fondiaria ed agraria secondo le direttive del piano di cui sopra e sovrintende alla loro esecuzione. I piani zionali debbono contenere direttive vincolanti ed obbligatorie di trasformazione e miglioramento delle aziende e tempi di attuazione predeterminati.

In caso di inadempienza ai predetti obblighi promuove la espropriazione dei fondi e provvede alla esecuzione delle opere di trasformazione non realizzate nei modi e nei termini previsti dalla legge;

b) svolge le funzioni ed i compiti previsti dal D.P.R. 23 giugno 1962, n. 948 e dalle altre leggi dello Stato recanti norme sugli Enti di sviluppo, purchè compatibili con le funzioni ed i compiti attribuiti dalla Regione siciliana all'Ente;

c) fornisce, sulla base di studi ed indagini di mercato a grandi e medi livelli, indicazioni per l'orientamento produttivo alle imprese agricole, singole ed associate e le assiste tecnicamente, anche mediante la creazione di centri di meccanizzazione e di centri di assistenza per la trasformazione, il miglioramento e la conduzione;

d) agevola il ricorso degli assegnatari dei lotti provenienti dai conferimenti di cui alle leggi regionali di R.A., dei coltivatori diretti e delle loro cooperative al finanziamento ed al credito di miglioramento, di esercizio e di conduzione. L'agevolazione al credito può avvenire mediante l'assun-

zione da parte dell'Ente delle necessarie garanzie fidejussorie a favore degli interessati e l'adozione di iniziative per la istituzione di mutue e di casse rurali;

e) organizza e gestisce direttamente corsi di istruzione professionale per la preparazione e qualificazione di dirigenti, di dirigenti di cooperative, di tecnici, di coltivatori diretti nonché di lavoratori agricoli di ogni categoria, indirizzandoli verso le forme associative di conduzione e di lavoro; può altresì promuovere, nei modi che saranno stabiliti dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste di concerto con gli Assessori regionali per il lavoro e la cooperazione e per la pubblica istruzione, corsi e conferenze per la formazione professionale e per l'educazione e preparazione sociale delle categorie agricole;

f) promuove la cooperazione e favorisce il sorgere di iniziative associate di cooperative tra coltivatori, di consorzi di cooperative e consorzi di produttori agricoli in maggioranza coltivatori, per l'acquisto e la gestione di macchine agricole, di altri beni, di attrezzature, di servizi, nonché per la conservazione, trasformazione e collocamento dei prodotti agricoli, anche al fine di assicurare ai mercati prodotti a basso costo e di qualità garantita;

g) promuove iniziative industriali e commerciali in collaborazione con Enti pubblici e cooperative per intervenire nelle fasi di trasformazione industriale, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché per impianti e per attrezzature da affidare a cooperative di coltivatori, a consorzi di cooperative e consorzi di produttori agricoli in maggioranza coltivatori;

h) favorisce la partecipazione di cooperative di coltivatori a complessi industriali mediante la concessione di contributi sugli interessi per i mutui all'uopo occorrenti e l'assunzione di garanzie a favore delle stesse cooperative;

i) promuove tecniche tendenti alla selezione ed alla tipizzazione dei prodotti, con particolare riferimento ai mercati di consumo ed alla esportazione;

l) riordina le utenze irrigue esistenti, ai fini di una più equa e meno costosa distribuzione delle acque ad uso agricolo, promuovendo accordi tra gli utenti, revocando e nuove concessioni; elabora un piano di ricerche delle acque, predisponendo i mezzi per la individuazione, il sollevamento e la distribuzione delle stesse;

m) promuove la formazione di nuove proprietà contadine associate o singole e assiste i coltivatori diretti nelle operazioni di acquisto;

n) esercita, anche in via surrogatoria, le attribuzioni spettanti in materia di assegnazione di terreni ai contadini, previa espropriazione, ad Enti o Istituti, ai sensi della legislazione vigente, nell'ambito della potestà legislativa della Regione siciliana;

o) utilizza i finanziamenti all'Ente assegnati con criteri preferenziali per le aziende diretto-coltivatrici, per le cooperative agricole ed i loro consorzi;

p) progetta ed esegue in concessione opere pubbliche di bonifica esercitando anche la facoltà prevista dall'art 84, 3° comma, del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

q) programma, progetta ed esegue opere di trasformazione fondiaria ed agraria nelle zone di riforma;

r) presta la propria assistenza tecnica, giuridica ed amministrativa ai proprietari, assegnatari e lavoratori agricoli interessati per la stipulazione degli atti, dipendenti dall'attuazione dei piani, per la trasformazione della proprietà contadina singola ed associata; per la riorganizzazione e la trasformazione aziendale, per la ricomposizione fondiaria e per le relative opere; per l'istituzione e la gestione di cooperative, mutue, consorzi, società per gestioni aziendali ed industriali e per la progettazione e l'esecuzione delle opere di trasformazione agraria;

s) svolge ogni altra attività idonea al raggiungimento dei suoi fini e ad esso demandata dalla legge statale 2 gennaio 1940, n. 1 e dal R.D. 26 febbraio 1940, n. 247, dalle leggi 27 dicembre 1950, n. 104 e 12 maggio 1959, n. 21, da tutte le altre leggi e regolamenti in vigore e realizza i programmi relativi alla applicazione delle leggi di riforma agraria, di bonifica, di trasformazione, di miglioramento e di sviluppo economico dell'agricoltura.

## TITOLO II

### *Organi dell'Ente*

Art. 4 - Sono organi dell'Ente:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato esecutivo;
- il Collegio sindacale.

Art. 5 : Il Consiglio di amministrazione è composto di 21 membri: del Presidente e di 20 Consiglieri, di cui uno con le funzioni di vice Presidente, scelto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Il Presidente è nominato dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa deliberazione della Giunta regionale.

I Consiglieri sono nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la Giunta regionale, e scelti, per quanto attiene i rappresentanti delle organizzazioni di categoria, sindacali e della cooperazione, su terne di nominativi proposte dalle organizzazioni interessate, previa richiesta dell'Assessore predetto, da formularsi tre mesi prima della scadenza dell'Organo medesimo.

Di essi consiglieri cinque sono scelti tra esperti in materia agricolo-economica: uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; uno in rappresentanza del Ministero del tesoro; uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste; quattro in rappresentanza degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, rispettivamente designati: uno dall'Unione regionale degli agricoltori, due dalla Federazione regionale coltivatori diretti e uno dall'Alleanza coltivatori siciliani; sei in

rappresentanza dei lavoratori agricoli, rispettivamente designati dagli organismi regionali: due dalla C.G.I.L., due dalla C.I.S.L., uno dalla U.I.L. e uno dalla C.I.S.N.A.L.; due in rappresentanza della Cooperazione, rispettivamente designati dagli organismi regionali: uno dalla Lega nazionale cooperative e uno dalla Confederazione nazionale delle cooperative.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica 4 anni ed i membri possono essere confermati.

Assistono alle sedute del Consiglio i componenti del Collegio sindacale previa loro convocazione a pena di invalidità della seduta.

Art. 6 - Il Consiglio di amministrazione delibera sulle seguenti materie:

a) bilancio preventivo e consuntivo e variazioni eventualmente occorrenti nel corso dell'esercizio;

b) direttive dell'azione dell'Ente, piano generale di sviluppo agricolo e gli altri piani;

c) costituzione di società per azioni, a responsabilità limitata, cooperative, partecipazione in società e nomina dei rappresentanti dell'Ente nei relativi Consigli di amministrazione e nei Collegi sindacali;

d) nomina del Direttore generale;

e) regolamenti dell'Ente;

f) personale;

g) ogni altro argomento riguardante l'attività dell'Ente stabilito da leggi e regolamenti o che gli sia sottoposto dal Presidente.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi.

In via straordinaria la convocazione è disposta dal Presidente su richiesta di almeno sette Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 7 - Il Presidente rappresenta l'Ente, sovrintende allo svolgimento di tutta l'attività dello stesso, presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, ne esegue le deliberazioni e può delegare parte delle sue funzioni al vice Presidente.

In caso di impedimento del Presidente, il vice Presidente ne assume le funzioni ed i poteri.

Il Presidente può, in via di urgenza, assumere impegni di spesa sino ad un milione di lire da sottoporre, comunque, per la ratifica al Comitato esecutivo nella prima seduta utile dello stesso.

Art. 8 - Il Comitato esecutivo è composto del Presidente, del vice Presidente e di 5 Consiglieri di amministrazione nominati dallo stesso Consiglio nella sua prima seduta, di cui quattro scelti tra i rappresentanti degli agricoltori, dei coltivatori diretti, dei lavoratori della agricoltura e della cooperazione agricola.

Detto Comitato delibera sulle operazioni di importo non superiore a 50 milioni ed esercita le funzioni attribuitegli dal Consiglio di amministrazione.

con esclusione di quelle riguardanti le materie indicate nei punti a), b), d), f), dell'art. 6 e la partecipazione in società.

Formula le direttive per la predisposizione del bilancio di previsione dell'Ente.

Compete altresì al Comitato esecutivo deliberare sull'azione dell'Ente in materia di espropriazione nei confronti dei proprietari inadempienti agli obblighi di trasformazione e di miglioramento di cui alla lett. a) dell'art. 3 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 disponendo l'archiviazione degli atti nei casi in cui non venga riscontrata l'inadempienza.

Il Presidente deve informare il Consiglio di amministrazione delle deliberazioni di cui al precedente comma.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle sedute del Comitato assiste il Collegio sindacale.

Art. 9 - Tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, ad eccezione di quelle che impegnano il bilancio annuale dell'Ente per somme inferiori a lire 10 milioni, sono trasmesse in copia, entro 5 giorni, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste.

Le deliberazioni diventano esecutive se nel termine di 20 giorni dalla ricezione non vengono sospese dall'Assessore.

La deliberazione sospesa dall'Assessore diviene esecutiva qualora non venga respinta nei 10 giorni successivi alla data in cui la decisione di sospensione è pervenuta all'Ente.

Art. 10 - Fermo restando quanto previsto dalla legge nazionale 21 marzo 1958, n. 259, al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente provvede un collegio sindacale, il quale elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio è nominato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ed è composto di cinque membri rispettivamente in rappresentanza del Ministero del tesoro, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della Presidenza della Regione, della Ragioneria generale, dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

I componenti del Collegio sindacale durano in carica 4 anni e possono essere confermati.

Il Collegio ha l'obbligo di compilare trimestralmente una relazione sulla gestione dell'Ente, da trasmettere al Presidente dell'Ente che la porta a conoscenza del Consiglio di amministrazione per le eventuali sue osservazioni e quindi la trasmette all'Assessorato agricoltura e foreste.

Art. 11 - Il Presidente della Regione, con decreto motivato, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, può sciogliere il Consiglio di amministrazione dell'Ente, affidandone la gestione straordinaria ad un Commissario, assistito eventualmente da uno o due vice commissari ai quali potrà essere delegata parte delle funzioni commissariali.

Entro il termine di tre mesi il Consiglio di amministrazione dell'Ente, deve essere ricostituito.

Art. 12 - Gli emolumenti del Presidente, del vice Presidente e degli altri componenti del Consiglio di amministrazione nonché dei componenti gli organi di controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente sono determinati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la Giunta regionale.

Art. 13 - Il Presidente, i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, nonchè i dipendenti dell'Ente non possono essere dirigenti o ricoprire cariche in società od Enti la cui attività sia o possa essere in contrasto con quella dell'E.S.A. Tale contrasto è rilevato dal Consiglio di amministrazione, dai Sindaci e dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

Il Presidente, i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale ed il direttore generale non possono fare parte degli organi di amministrazione e di controllo di enti o società comunque finanziati dall'E.S.A.

Art. 14 - L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può ordinare ispezioni tecniche ed amministrative e disporre l'esecuzione d'ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative e regolamentari quando l'amministrazione dell'Ente ne rifiuti o ne ritardi l'adempimento.

### TITOLO III

#### *Stato giuridico e trattamento economico del personale*

Art. 15 - Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale impiegato e salariato dell'Ente sono disciplinati dal regolamento organico, la cui approvazione è di competenza del Consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo.

Detto regolamento deve essere informato, fatta eccezione per il Direttore generale, ai principi dell'impiego statale, distinguendo le carriere in base alla natura ed alla importanza dei compiti ed ai requisiti occorrenti per disimpegnarli.

L'Ente non può assumere personale se non per pubblico concorso. Tuttavia il Consiglio di amministrazione è autorizzato ad assumere non più di 20 tecnici laureati con contratti a termine non superiore a tre anni, con trattamento in deroga a quello previsto per il personale dell'Ente.

Qualora nel regolamento sarà preveduta la possibilità di comando di personale presso altri Enti, l'onere per il trattamento economico diretto ed indiretto del personale comandato sarà a carico dell'Ente presso il quale è effettuato il comando.

Art. 16 - Alla direzione dei servizi dell'Ente si provvede a mezzo di un Direttore generale, da nominare mediante pubblico concorso per titoli, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso da approvarsi da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste.

Il bando deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione entro due mesi dal suo insediamento e prevedere anche lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza.

#### Il Direttore generale:

- a) dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Ente e ne è responsabile verso il Presidente e il Consiglio di amministrazione;
- b) assiste il Presidente nella esecuzione di tutte le deliberazioni degli organi dell'Ente;
- c) formula proposte circa il regolamento del personale, l'assunzione, il licenziamento, la destinazione ed il trasferimento dello stesso e la ripartizione dei servizi;

d) adotta provvedimenti disciplinari che sono attribuiti dal regolamento alla sua competenza e formula, per gli altri, proposte al Presidente;

e) controfirma i mandati di pagamento, gli ordinativi di incasso e tutte le altre deliberazioni del Presidente che comportino spese per l'Ente o che, comunque, ne impegnino il patrimonio;

f) interviene, senza voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo del quale assume le funzioni di segretario, e ne controfirma i verbali.

Il Consiglio di amministrazione designa chi dei funzionari dell'Ente può essere incaricato di sostituire il Direttore generale in caso di assenza o di impedimento.

#### TITOLO IV

##### *Organizzazione degli Uffici*

Art. 17 - L'Ente di sviluppo agricolo è organizzato in Uffici centrali ed uffici periferici provinciali e zonali.

Gli Uffici centrali collaborano al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente a mezzo degli Uffici periferici provinciali, aventi sede nei capoluoghi di provincia.

A tal fine competono agli Uffici centrali l'elaborazione di studi e di programmi di attività, la traduzione dei risultati degli stessi nelle norme direttive e nei mezzi strumentali all'uopo necessari nonché il coordinamento dell'azione degli Uffici periferici provinciali.

Compete agli Uffici provinciali l'attività operativa e di esecuzione per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente nonché collaborare alla redazione dei piani zonali e sovrintendere alla loro esecuzione in conformità alle disposizioni di legge.

Possono essere istituiti, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da approvarsi da parte dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste, Uffici zonali cui compete collaborare alla redazione dei piani zonali, sovrintendere alla loro esecuzione e provvedere alle attività operative che agli stessi potrà essere demandata per il raggiungimento di particolari finalità ed in ragione di un ufficio per piano zonale.

I predetti Uffici zonali sono posti alla dipendenza dell'Ufficio provinciale competente per territorio.

Art. 18 - L'Amministrazione centrale è organizzata in servizi corrispondenti alle Sezioni del bilancio oltre quello relativo al personale e affari generali.

I Servizi si articolano in Uffici.

Gli Uffici provinciali si articolano in Sezioni.

Sulla competenza e sulla entità numerica degli Uffici delibera il Comitato esecutivo su proposta del Direttore generale.

Gli uffici provinciali sono retti da funzionari delle carriere direttive aventi di norma la qualifica immediatamente inferiore a quella di capo servizio e nei casi di particolari esigenze quella di capo servizio.

## TITOLO V

### *Patrimonio*

Art. 19 - Costituiscono il patrimonio dell'Ente tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, ivi compresi quelli già costituenti il patrimonio dell'ERAS, nonché eventuali lasciti e donazioni accettati dall'Ente.

I beni mobili ed immobili dell'Ente devono essere descritti e valutati in appositi inventari.

Entro un anno dall'avvenuta approvazione del presente statuto deve essere provveduto alla esecuzione delle occorrenti volture dei beni, comunque intestati, a favore dell'Ente di sviluppo agricolo.

## TITOLO VI

### *Norme di carattere finanziario*

#### *Bilancio*

Art. 20 - L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 giugno di ciascun anno deve essere presentato dal Presidente del Consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente ed entro il 31 ottobre il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Detti bilanci, unitamente alla relazione del Presidente del Collegio dei Sindaci, vanno inviati entro 30 giorni dall'approvazione del Consiglio di amministrazione, e comunque non oltre il 5 dicembre quello di previsione, all'Assessorato regionale della agricoltura e delle foreste, mentre le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di bilancio vanno inviate all'Assessorato appena adottate.

I bilanci di previsione e consuntivo sono approvati dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, previa deliberazione della Giunta regionale e inviati alla Giunta di bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 21 - Il bilancio dell'Ente è articolato in tre separate sezioni:

— nella prima vanno iscritte le entrate e le spese concernenti l'attivazione dell'Ente e quelle relative all'attuazione degli interventi previsti dal D.P.R. 23 giugno 1962, n. 948 e successive aggiunte e modificazioni e dalla legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, nonché quelle attinenti alle attribuzioni conferite all'Ente medesimo che non rientrino nelle altre sezioni di bilancio;

— nella seconda vanno iscritte le entrate e le spese riferite alle attività necessarie per l'attuazione delle leggi statali e regionali di riforma agraria e per la esecuzione delle relative opere;

— nella terza vanno iscritte le entrate e le spese per le attività inerenti alla bonifica, alle ricerche idrogeologiche, alla irrigazione, alla viabilità rurale ed alle infrastrutture di carattere generale, nonché alle relative opere connesse.

Art. 22 - Al funzionamento dell'Ente si provvede in linea di massima, per le spese conseguenti alle attività previste per la prima sezione del bilancio.

con i finanziamenti accordati dallo Stato e dalla Regione per l'attuazione degli interventi previsti dal D.P.R. 23 giugno 1962, n. 948 e dalle altre leggi dello Stato, nonché dalla legge regionale 10 agosto 1965, n. 21; per le spese conseguenti alle attività di cui alla seconda sezione con i finanziamenti di sposti dallo Stato e dalla Regione in materia di esecuzione di opere attinenti alla riforma agraria; per le spese relative alla terza sezione, con i finanziamenti necessari per gli studi, le ricerche e le progettazioni e con le somme spettanti all'Ente per spese generali relative alla esecuzione delle opere.

Art. 23 - Gli stanziamenti del bilancio di previsione dell'Ente costituiscono i limiti dell'attività finanziaria dell'Ente.

Art. 24 - Il servizio di cassa può essere affidato, con apposita convenzione, ad Istituti di credito di diritto pubblico operanti nel territorio della Regione, ed effettuato mediante mandati di pagamento ed ordinativi di incasso firmati dal Presidente o da un suo delegato e controfirmati dal Direttore generale.

Per il funzionamento degli uffici periferici saranno emessi, a favore degli stessi, ordinativi di accreditamento.

Per le esigenze di piccole spese, l'Ente si avvale del proprio servizio di economato cui può essere affidato il servizio di pagamento degli emolumenti del personale.

## TITOLO VII

### Disposizioni finali

Art. 25 - Le espropriazioni di immobili derivanti dall'attuazione dei compiti istituzionali dell'Ente sono regolate dalle norme contenute nelle leggi specifiche che le hanno prevedute.

I trasferimenti, le formalità ipotecarie, le volture catastali ed in genere tutti gli atti e formalità da compiersi in attuazione della ricomposizione fondiaria sono eseguiti in esenzione da ogni tributo salvo i diritti ed i compensi spettanti agli uffici finanziari e gli emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti a metà.

Sono applicabili all'Ente tutte le esenzioni, riduzioni e agevolazioni tributarie già accordate dalla legislazione vigente all'E.R.A.S. comprese quelle per i centri regionali e per gli altri Istituti assorbiti dall'E.R.A.S. stesso.

Visto: CONSIGLIO  
FASING